

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 30 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Corsini Andrea

**Oggetto:** APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE APERTA PER LA FRUIBILITÀ DEI DATI PRESENTI  
NELL'APPLICATIVO PANE E INTERNET DA PARTE DEGLI ATTORI ISTITUZIONALI ADERENTI AL  
PROGETTO "I PUNTI PANE E INTERNET"

**Cod.documento** GPG/2016/751

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/751**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, 'Sviluppo regionale della società dell'informazione' e successive modificazioni, ed in particolare l'Art. 2 'Ruolo e funzioni della Regione, in cui viene stabilito, al comma 1, che 'in un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati';

Richiamate:

- la delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 52 del 27 luglio 2011, avente ad oggetto 'Linee guida per il Piano Telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2013: un nuovo paradigma per l'innovazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004';
- la delibera della Giunta regionale n. 340 del 17/03/2014 "Linee di sviluppo di 'Pane e Internet 2014-2017 - verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini'" con cui sono stati approvate le linee di sviluppo Pane e Internet ed il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli stakeholder dell'inclusione digitale;
- la delibera della Giunta regionale n. 792 del 09.06.2014 "Approvazione del Programma operativo 2014 al Piano telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2014" con cui è stato approvato il progetto triennale 2014-2017 "I punti Pane e Internet";
- la delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 62 del 24 febbraio 2016 "Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004. In particolare all'Asse 3 - Competenze digitali";

Considerato che, con l'approvazione delle nuove 'Linee di sviluppo di 'Pane e Internet 2014-2017 - verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini, di cui alla sopracitata DGR 340/2014 la Regione si è posta l'obiettivo di costruire un'azione stabile nel tempo, che contribuisca non solo a ridurre la popolazione esclusa dal digitale, ma anche a sviluppare le

competenze digitali dei cittadini e ad aggiornarle in modo continuo al fine di realizzare una società più inclusiva e democratica;

Ritenuto che tale ipotesi si realizzi favorendo la creazione di strutture a rete (I Punti Pane e Internet) fra gli attori dell'e-inclusion, promosse e coordinate dagli Enti Locali, in grado di offrire servizi ed attività di inclusione digitale in modo stabile, potendo far perno su un Centro servizi Pane e Internet di livello regionale, che sostiene il sistema locale con attività di supporto specifiche (comunicazione, promozione, formazione, gestione, monitoraggio e valutazione, etc.);

Ritenuto che gli attori istituzionali del sistema locale, aderenti al progetto "I Punti Pane e Internet", in attuazione delle finalità istituzionali sopra emarginate, devono realizzare le attività di alfabetizzazione digitale, i servizi di facilitazione digitale, gli eventi di cultura digitale rivolte ai cittadini, utilizzando modalità e procedure telematiche implementate nell'applicativo "Pane e Internet", di proprietà della Regione e gestita dal Centro Servizi Pane e Internet a livello regionale;

Considerato che è, pertanto, necessario che gli attori istituzionali accedano alle informazioni e ai dati personali contenuti nell'applicativo "Pane e Internet";

Visto l'art. 58 comma 2 del Codice dell'Amministrazione digitale "Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica (ivi incluso il Ministero della giustizia) definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi";

Considerato che ad oggi l'Agenzia per l'Italia digitale non ha ancora provveduto ad emanare il suddetto standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi;

Considerato, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito del parere del 4 luglio 2013 (doc. web n. 2574977) sulle precedenti linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale per la stipula delle predette convenzioni aperte aveva prescritto alle amministrazioni destinatarie delle stesse l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative;

Considerato che nel trattamento di dati personali l'erogatore (amministrazione titolare del trattamento dei dati personali che mette a disposizione i relativi servizi di accesso) e il fruitore

(amministrazione richiedente che accede in qualità di autonomo titolare ai dati personali resi disponibili dall'erogatore) sono chiamati a rispettare il Codice per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza;

Visto, pertanto, il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015, con il quale, nelle more della definizione da parte dell'Agid dei suindicati "standard di comunicazione e le regole tecniche", il Garante ha sostanzialmente confermato le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate, prescrivendo nuovamente l'adozione delle stesse al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta dei dati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento ai sensi dell'art. 31 del Codice;

Ritenuto quindi di regolare attraverso una convenzione aperta con i Comuni, le Unioni dei Comuni, o altri EELL e Pubblici la fruibilità dei dati presenti nell'applicativo Pane e Internet da parte degli attori istituzionali aderenti al progetto "I Punti Pane e Internet", nel rispetto del Codice di protezione dei dati e delle specifiche misure tecniche derivanti sopra enunciate;

Ritenuto in particolare di approvare, nei testi allegati quali parti integranti al presente atto, uno 'Schema di Convenzione "aperta" per la fruibilità dei dati presenti nell'applicativo Pane e Internet' con i relativi allegati:

- A) Modalità d'accesso alla banca dati "PeI";
- B) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso alla banca dati "PeI";
- C) Normativa di riferimento della Convenzione d'accesso alla banca dati "PeI";
- D) Glossario;
- E) Informativa per il trattamento dei dati personali;

Ritenuto inoltre di stabilire:

- che gli enti aderiranno a tale convenzione sottoscrivendo l'Istanza di adesione allegato B) alla Convenzione;
- che il Responsabile della Convenzione per la Regione Emilia-Romagna è il dirigente professionale responsabile del Coordinamento delle attività di promozione e formazione per l'E-government, Dott.ssa Agostina Betta, che verrà affiancata dalla Dott.ssa Antonella Gualandi;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, reti, infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di regolare attraverso una convenzione aperta con i Comuni, le Unioni dei Comuni, o altri EELL e Pubblici la fruibilità dei dati presenti nell'applicativo Pane e Internet da parte degli attori istituzionali aderenti al progetto "I Punti Pane e Internet", nel rispetto del Codice di protezione dei dati e delle specifiche misure tecniche enunciate in premessa;

2) di approvare, nei testi allegati quali parti integranti al presente atto, uno 'Schema di Convenzione "aperta" per la fruibilità dei dati presenti nell'applicativo Pane e Internet' e i relativi allegati:

- A) Modalità d'accesso alla banca dati "PeI";
- B) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso alla banca dati "PeI";
- C) Normativa di riferimento della Convenzione d'accesso alla banca dati "PeI";
- D) Glossario;
- E) Informativa per il trattamento dei dati personali;

3) di stabilire:

- che gli enti aderiranno a tale convenzione sottoscrivendo l'Istanza di adesione allegato B) alla Convenzione;
- che il Responsabile della Convenzione per la Regione Emilia-Romagna è il dirigente professional responsabile del Coordinamento delle attività di promozione e formazione per l'E-government, Dott.ssa Agostina Betta, che verrà affiancata dalla Dott.ssa Antonella Gualandi;

4) di pubblicare lo Schema di Convenzione di cui al punto 1) in apposita sezione del sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 35 comma 3 lett. b del D.lgs. 33/2013.

## **Schema di Convenzione "aperta" per la fruibilità dei dati presenti nell'applicativo Pane e Internet**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e scopo della convenzione**

La presente convenzione disciplina l'accesso all'applicativo "Pane e internet", di seguito anche denominato PEI, dei Soggetti Fruitore indicati al successivo art. 6.

### **Articolo 2**

#### **Riferimenti normativi**

La Convenzione d'accesso al PEI è stata predisposta in aderenza alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa, così come marcate dalle intervenute modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'ambito normativo di riferimento è stato rappresentato all'Allegato C) della presente Convenzione.

### **Articolo 3**

#### **Il Progetto "Pane e internet" (o anche PPEI)**

Il Progetto PPEI (I Punti Pane e Internet) è una iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Piano Telematico regionale, con la collaborazione degli enti locali, delle biblioteche, delle scuole e delle associazioni del terzo settore che persegue lo scopo di offrire opportunità di prima alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull'uso delle tecnologie digitali e l'accesso a Internet. I destinatari di tale iniziativa sono soggetti che, per mancanza di competenze e/o strumenti, timori, o semplice disinteresse, non hanno alcuna esperienza di uso del pc e accesso a Internet.

Il progetto è partito nel 2009 e la sua principale attività è consistita finora nell'offerta di corsi gratuiti di livello base sull'uso del pc di Internet e dei servizi on line.

### **Articolo 4**

#### **Gli attori coinvolti e il ruolo della Regione Emilia-Romagna**

I Comuni e le Unioni dei Comuni costituiscono gli attori principali di tale iniziativa. Sono, infatti, deputati alla scelta del Coordinatore del Punto PeI locale ed alla definizione del nucleo operativo che organizza e gestisce le attività di inclusione digitale nel territorio. Hanno, inoltre, il compito di valutare, sinergicamente alla Regione Emilia-Romagna, il livello di sostenibilità economica delle organizzazioni locali.

Le Biblioteche pubbliche promuovono il libero accesso all'informazione e, quindi, ad internet.

Le scuole attrezzate con dispositivi tecnologici ed i servizi di connettività costituiscono luoghi ove organizzare e realizzare attività informative, formative, dimostrative e di laboratorio.

Gli intermediari sono soggetti pubblici e privati del settore non-profit che si fanno promotori dell'iniziativa PeI, in funzione del perseguimento di un welfare più efficace e sostenibile.

La Regione Emilia-Romagna ha il ruolo di supervisione e coordinamento del progetto. Ha il compito di stabilire gli standard dei servizi resi sul territorio e di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.

## **Articolo 5**

### **Proprietà dei dati - Responsabile della Convenzione**

La fase embrionale dell'iniziativa PeI ha riservato alla Regione Emilia-Romagna il ruolo di promotrice e organizzatrice delle attività di alfabetizzazione digitale e di formazione, in adempimento del quale ha costituito e popolato la banca dati "Pane e Internet".

Pertanto, tale banca dati è di proprietà della Regione. L'ente è titolare dei trattamenti di dati personali che discendono dalle attività di monitoraggio dell'iniziativa, di supporto ai punti PeI e di gestione e manutenzione tecnologica-informatica della banca dati.

Per il periodo 2014-2017, le attività istituzionali di promozione dei servizi di alfabetizzazione digitale e formazione sono previste anche in capo ai Comuni e alle Unioni dei Comuni, che, conseguentemente, sono investiti della titolarità dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione di tali attività.

La trasmissione al Soggetto Fruitore dei dati presenti nella banca dati "PeI" non incide in ordine alla proprietà della stessa e alla titolarità dei trattamenti di dati personali, come sopra emarginate.

La Regione Emilia-Romagna designa come Responsabile della Convenzione il dirigente professional responsabile del Coordinamento delle attività di promozione e formazione per l'E-government, Dott.ssa Agostina Betta, che verrà affiancata dalla Dott.ssa Antonella Gualandi.

## **Articolo 6**

### **Il Soggetto Fruitore**

Per Soggetto Fruitore si intende il Soggetto pubblico che richiede di accedere ai dati presenti nella banca dati "PeI", ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali e/o per acquisire d'ufficio e per effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Articolo 7**

### **Disciplina e modalità di accesso ai dati**

La Regione Emilia-Romagna pubblica la presente Convenzione sul proprio sito web istituzionale, nell'apposita sezione denominata "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI";

La Regione Emilia-Romagna consente l'accesso al Soggetto Fruitore con le modalità tecniche dettagliate nell'allegato A) "Modalità di accesso alla PeI", da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Regione Emilia-Romagna adotta soluzioni informatiche, basate su sistemi funzionali che assicurano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentono la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Nel caso in cui il Soggetto Fruitore, per l'accesso ai servizi d'interscambio, si avvalga di altra pubblica amministrazione, ovvero di soggetto privato delegato o incaricato, deve darne evidenza all'Amministrazione regionale nell'adesione alla presente Convenzione oppure, successivamente, per mezzo di comunicazione firmata digitalmente ed inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale che la Regione mette a disposizione. Nella comunicazione dovrà essere attestata la formalizzazione dei rapporti tra il Soggetto Fruitore e il Soggetto delegato ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 8**

##### **Servizi per l'accesso ai dati**

Ai fini dell'accesso ai dati da parte del Soggetto Fruitore, la Regione Emilia-Romagna eroga i servizi specificati all'art. 4 dell'Allegato A) della presente Convenzione.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità di adesione del Soggetto Fruitore**

Il Soggetto Fruitore aderisce alla presente Convenzione trasmettendo via posta elettronica certificata alla Regione Emilia-Romagna l'"Istanza di adesione" B) firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o dal Dirigente funzionalmente competente.

I dati cui il Soggetto Fruitore intende accedere, devono essere puntualmente indicati nell'istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore deve designare il proprio Responsabile della Convenzione, indicarne i recapiti. Questi provvede, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Soggetto Erogatore, alla puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

Nell'istanza di adesione dovranno essere specificati tutti i nominativi degli operatori che faranno accesso al PeI, attestandone l'avvenuta designazione quali incaricati del relativo trattamento di dati personali.

Nei casi di successive modifiche/integrazioni/cessazioni dei nominativi degli operatori accedenti al PeI, il Soggetto Fruitore deve indicare all'Amministrazione regionale le intervenienti variazioni per mezzo di istanza firmata digitalmente da trasmettersi via posta elettronica certificata, in cui indicare tutti gli elementi già richiesti nell'Istanza di adesione.

Nel caso in cui i presupposti normativi e istituzionali che legittimano l'accesso al PeI mutino, l'accesso ai dati è inibito/integrato/modificato d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Fruitore.

La Regione Emilia-Romagna rende consultabili al Soggetto Fruitore esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità istituzionali perseguite, in ottemperanza ai principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali.



**Articolo 10**  
**Modifica dei termini della Convenzione**

La Regione Emilia-Romagna ha facoltà di emendare unilateralmente i termini della presente Convenzione. In tali casi l'Amministrazione regionale notifica le modifiche intervenute ai Soggetti Fruitori con comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell'istanza di adesione.

I Soggetti Fruitori hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta elettronica certificata, le proprie osservazioni, proposte integrative e per rinegoziare i termini della propria adesione. In assenza di tali comunicazioni le modifiche intervenute si intenderanno accettate dal Soggetto fruitore.

La Regione Emilia-Romagna provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed eventuali modifiche dei termini della presente Convenzione nell'apposita sezione "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI" sul proprio sito istituzionale.

**Articolo 11**  
**Verifiche e controlli**

Il Soggetto Erogatore al momento del ricevimento dell'istanza di adesione da parte del Soggetto fruitore, nelle modalità di cui al precedente art. 9, effettua una verifica preliminare in ordine a

- la base normativa che legittima il fruitore ad accedere ai dati contenuti nella banca dati "PeI"
- la finalità istituzionale perseguita dallo stesso

Il Soggetto Erogatore verifica, inoltre, che la selezione delle informazioni personali oggetto di accesso, come indicate nell'istanza di adesione, sia effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal fruitore.

La Regione Emilia-Romagna verifica annualmente l'attualità delle finalità dichiarate dal Soggetto fruitore nella corrispondente istanza di adesione.

L'Amministrazione regionale verifica il numero di utenze attive ed inibisce gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti normativi legittimanti e quelli non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Sono effettuate, quindi, da parte del Soggetto Erogatore, attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert, idonei all'individuazione dei comportamenti anomali o a rischio degli utenti di cui il Soggetto fruitore ha richiesto l'abilitazione.

**Articolo 12**  
**Obblighi del Soggetto fruitore**

Il Soggetto fruitore, con l'adesione alla presente Convenzione, si obbliga ad effettuare il conseguente trattamento di dati personali, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali e ad implementare tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.

Si obbliga altresì a:

- utilizzare le informazioni acquisite dalla banca dati "PeI" esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza di adesione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;

- effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verificano divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice per la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati;
- fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche di cui all'art. 11 della presente Convenzione da parte della Regione Emilia-Romagna per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
  - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
  - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
    - o identificazione univoca di una persona fisica;
    - o processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
    - o identificazione per mezzo di un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
    - o adozione di politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
    - o procedura di autenticazione dell'utente protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata
      - comunicare all'erogatore, in relazione ai controlli che lo stesso effettua sull'attualità delle utenze concesse a ciascun Soggetto Fruitore, l'elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali autorizzati all'accesso ai dati contenuti nella banca dati "PeI"
      - designare il Responsabile della Convenzione, prevedendo in capo allo stesso compiti di verifica, almeno annuale, in ordine alla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive

- in ogni caso garantire anche all'erogatore la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- a comunicare per mezzo di posta elettronica certificata alla Regione:
  - o tempestivamente incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa con l'amministrazione titolare;
  - o ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
  - o ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- garantire che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;
- usufruire degli accessi alle banche dati soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla propria rete Ip e/o dotata di certificazione digitale atta ad identificare in maniera univoca la postazione di lavoro accedente e comunque non accedendo da diverse postazioni con le medesime credenziali;

Il Soggetto Fruitore, laddove intenda avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra Pubblica amministrazione o azienda) al fine di realizzare servizi d'interscambio, previa apposita designazione dello stesso soggetto delegato quale responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali, deve darne immediata conoscenza al Soggetto Erogatore per mezzo di comunicazione firmata digitalmente da trasmettersi via posta elettronica certificata.

### **Articolo 13 Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di trentasei mesi a partire dalla data della sua approvazione.

Per il Soggetto Fruitore la presente Convenzione si ritiene valida ed efficace dal momento della ricezione da parte della Regione Emilia-Romagna dell'istanza di adesione inviata per mezzo di posta elettronica certificata dal Soggetto Fruitore.

Il Soggetto Fruitore, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Il recesso deve essere comunicato con documento firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo che l'Amministrazione

regionale mette a disposizione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI".

**Articolo 14**  
**Oneri economici**

La Regione Emilia-Romagna concede l'accesso alla banca dati "PeI" senza oneri economici in capo al Soggetto Fruitore, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del D.lgs 82/2005.

**Articolo 15**  
**Registro Soggetti Fruitori**

Il Soggetto Erogatore redige un elenco, sempre aggiornato, dei Soggetti Fruitori aderenti alla presente Convenzione, indicando puntualmente

- la base normativa che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati
- la finalità istituzionale perseguita dal fruitore e la natura e la qualità dei dati richiesti

Le modalità di accesso alla banca dati "PeI" sono le medesime per tutti i Soggetti Fruitori.

**Articolo 15**  
**Autocertificazione di conformità**

La presente Convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, come definiti all'art. 4, lett. b), del D. Lgs. 196/2003, ed è aderente alle misure di sicurezza di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015.

**Articolo 16**  
**Allegati**

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

- Allegato A) Modalità d'accesso alla banca dati "PeI"
- Allegato B) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso alla banca dati "PeI"
- Allegato C) Normativa di riferimento della Convenzione d'accesso alla banca dati "PeI"
- Allegato D) Glossario
- Allegato E) Informativa per il trattamento dei dati personali

**Articolo 17**  
**Rinvio**

Per tutto quanto ivi non riportato si rinvia alla normativa rappresentata all'Allegato C) della presente Convenzione.

Allegato A)

## **MODALITA' D'ACCESSO ALLA BANCA DATI "PeI".**

### **1 - Tipologia di accesso telematico**

Il Soggetto Fruitore può effettuare l'accesso telematico alla banca dati "PeI" tramite accesso diretto via web.

L'identificazione dell'utente avviene per mezzo di apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna agli utenti espressamente indicati dal Soggetto Fruitore e assegnate mediante apposita procedura pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

### **2 - Descrizione dell'infrastruttura tecnologica della banca dati "PeI"**

Il sistema informativo è progettato in logica di rete, con diverse categorie di utenti, interni e esterni, che possono operare in esso. Il modello architetturale del software è basato sul Design Pattern MVC.

Il software è sviluppato su piattaforma PHP 5 e permette tramite un qualsiasi browser web l'interazione col sistema. I dati sono gestiti attraverso un RDBMS (Relational database management system) MySQL.

L'accesso ai dati avviene in base al modello RBAC (Role-based access control) che permette di definire tre regole fondamentali:

- o Assegnazione dei ruoli
- o Autorizzazione dei ruoli
- o Autorizzazione alla transazione (permessi)

Il modello permette di aggiungere vincoli e combinare tra loro i ruoli per ottenere una gerarchia nella quale i livelli più alti sono composti dai permessi dei ruoli dei livelli inferiori e dove un'autorizzazione non è direttamente assegnata all'utente, ma viene acquisita attraverso l'assegnazione del ruolo.

Nel dettaglio vengono utilizzate le seguenti principali tecnologie:

- HTML 5
- PHP 5
- Javascript

### **3 - Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso alla banca dati "PeI".**

L'accesso alla banca dati "PeI" avviene per mezzo di login e password (utenze) che saranno rilasciate esclusivamente dalla

Regione Emilia-Romagna, in quanto proprietaria della banca dati. Ogni utenza di accesso è soggetta a profilazione, come indicato all'art. 9 della Convenzione, che consente di visualizzare i dati e le informazioni meglio specificati nell'Allegato B) parte integrante della Convenzione.

#### 4 - Servizi forniti

Tutti i servizi forniti dalla piattaforma applicativa "PeI" sono regolati in base alle autorizzazioni assegnate all'utente e sono dei tipi seguenti:

- Gestione degli iscritti e degli utenti: visualizzazione, creazione, aggiornamento delle schede anagrafiche di iscritti ed utenti
- Gestione delle attività formative: visualizzazione, creazione e aggiornamento delle attività formative per la organizzazione, la gestione (esempio: registrazione presenze, rilascio attestati etc) e la pubblicazione dell'attività sul portale;
- Gestione delle anagrafiche degli enti e delle Sedi: visualizzazione, creazione e aggiornamento delle anagrafiche per la organizzazione delle attività formative e la pubblicazione dei dati sul portale.
- Ricerca: consente di cercare i dati in base a filtri impostati dall'utente
- Avvisi automatici via email: al verificarsi di determinati eventi, gli utenti interessati vengono avvertiti mediante l'invio di una email

Si rappresenta che non sono attivi servizi per lo scarico (download) dei dati, che permettano cioè di trasferire copie di dati o parte di essi.

#### 5 -Profili di autorizzazione

L'accesso alla banca dati avviene in conformità al profilo assegnato a ogni utente, come meglio indicato nella tabella che segue:

Profilo	Anagrafica persone	Permesso di Creazione	Permesso di Aggiornament o	Permesso di Lettura - Ricerca	Note
Coordinatore PPeI	Cittadini	No	No	Si	Residenti nel PPeI

	Docenti - Tutor - Facilitatori esperti	No	No	Si	Tutti
Segreteria PPeI	Cittadini	Si	Si	Si	Residenti nel PPeI
	Docenti - Tutor - Facilitatori esperti	Si	Si	Si	Tutti
Referente Ente	Cittadini	No	No	Si	Residenti nel PPeI
	Docenti - Tutor - Facilitatori esperti	No	No	Si	Tutti

## 6- Regole minime di sicurezza

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sono stati implementati in adempimento alle misure di sicurezza minime e idonee di cui al Codice per la protezione dei dati personali.

La banca dati "PeI" è stata implementata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'applicazione è, quindi, stata progettata e sviluppata in modo da garantire un idoneo livello di sicurezza, in funzione del valore dei dati personali oggetti di trattamento.

Si precisa, tra l'altro, che gli utenti accedono alla piattaforma tramite connessioni sicure basate sul protocollo HTTPS che garantisce la riservatezza mediante l'encryption dei dati trasmessi.

Anche dal punto di vista della gestione, per le fasi attinenti all'amministrazione delle utenze e alla concessione dei relativi privilegi, alla conservazione dei dati e alle politiche di backup e ripristino, alla configurazione e al processo di deploy del sistema, la banca dati "PeI" adotta misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali in esso contenuti.

## 7 - Livelli di servizio e modalità di assistenza

Per ciò che concerne il supporto tecnico-sistemistico, le strutture sono implementate per fornire un servizio continuativo.

Il presidio è garantito dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00.

La struttura di Help Desk che fornisce il supporto applicativo opera dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.





Allegato B)

All'attenzione di Agostina Betta  
Coordinamento attività di formazione e promozione per  
l'Egovernment  
Servizio Organizzazione e sviluppo  
Regione Emilia-Romagna  
Viale Aldo Moro, 18  
PEC svilorg@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Oggetto : ISTANZA DI ADESIONE ALLA BANCA DATI PANE E INTERNET (PeI) DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

<b>Dati dell'Ente</b>	
<b>Denominazione</b>	
<b>Sede Legale</b>	
<b>Indirizzo di PEC istituzionale</b>	
<b>Telefono</b>	

<b>Rappresentante legale/Dirigente funzionalmente competente</b>	
<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo email</b>	
<b>Indirizzo di PEC*</b>	
<b>Telefono</b>	

\*Qualora il Rappresentante legale o il Dirigente funzionalmente competente non sia in possesso di un'indirizzo PEC nominativo, può indicare l'indirizzo PEC della Struttura di appartenenza

<b>Responsabile della Convenzione designato</b>	
<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Indirizzo email</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Ruolo nell'Ente</b>	

## Dati

Si riportano i dati cui si intende accedere dalla tabella di seguito riportata.

### Tabella dati anagrafici

	Campi	Controlli
> <b>Dati anagrafici</b>	Nome Cognome Sesso Codice fiscale	obbligatorio obbligatorio obbligatorio obbligatorio e corretto formalmente
> <b>Dati di nascita</b>	Nazione Provincia Comune Data	obbligatorio obbligatorio (solo se la nazione è ITALIA) obbligatorio (solo se la nazione è ITALIA) obbligatoria e con formato corretto
> <b>Dati di residenza</b>	Provincia Località Indirizzo (Via o Piazza) CAP Comune	obbligatorio    obbligatorio
> <b>Altri dati</b>	Numero di telefono Numero di cellulare Nazionalità Titolo di Studio Condizione lavorativa	
> <b>Dati di accesso</b>	Email	obbligatorio tranne che per gli ISCRITTI

## Funzione istituzionale

Nell'ambito del progetto Pane e Internet, le attività istituzionali di promozione dei servizi di alfabetizzazione e sviluppo della competenza digitale e formazione sono previste, per il periodo 2014-2017, anche in capo ai Comuni e alle Unioni dei Comuni. Tali Enti erogano formazione e servizi ai cittadini per lo sviluppo della loro competenza digitale con particolare attenzione agli esclusi digitali e a quelli a rischio di esclusione.

## Atto\i di costituzione del punto "Pane e internet"

--

## Normativa

Cornice-quadro: L.R. 24 maggio 2004, n.11 e successive modifiche " Sviluppo regionale della società l'informatica"; Piano telematico della regione Emilia-Romagna (PITER) 2014/2017 - Linea 2 Diritto di accesso all'informazione e alla conoscenza -; Programma Operativo 2014 Delibera di Giunta regionale;

Nominativi Operatori*	
Cognome	
Nome	
Codice fiscale	
Indirizzo email	
Telefono	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Comune di Residenza	
Profilo in BD PeI**	

\* Per ogni operatore per il quale si richiede l'accesso deve essere completata tale tabella.

\*\* vedi tabella nell'allegato 1 (modalità di accesso alla Banca Dati PeI)

Nominativi Operatori	
Cognome	
Nome	
Codice fiscale	
Indirizzo email	

<b>Telefono</b>	
<b>Data di nascita</b>	
<b>Luogo di nascita</b>	
<b>Comune di Residenza</b>	
<b>Profilo in BD PeI</b>	

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo email</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Data di nascita</b>	
<b>Luogo di nascita</b>	
<b>Comune di Residenza</b>	
<b>Profilo in BD PeI</b>	

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo email</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Data di nascita</b>	
<b>Luogo di nascita</b>	
<b>Comune di Residenza</b>	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di *legale rappresentante di*  
 \_\_\_\_\_/Dirigente *funzionalmente competente in ordine a*  
 \_\_\_\_\_(inserire ambito funzionale di competenza) di  
 \_\_\_\_\_,

**DICHIARA CHE**

1. tutti gli operatori per i quali si richiede l'accesso alla banca dati "Pane e internet" **sono stati designati incaricati del trattamento di dati personali** che ne consegue;
2. *gli operatori* \_\_\_\_\_, *sono dipendenti di* \_\_\_\_\_(indicare PA o Azienda di cui il Soggetto istante si avvale per accedere alla banca dati "Pane e internet"), *all'uopo designata responsabile esterno del trattamento di dati personali*<sup>1</sup>
3. l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a soggetti che sono stati designati quali incaricati;
4. in casi di verifiche di cui all'art. 11 della Convenzione, la Regione Emilia-Romagna dovrà assumere quale proprio referente il Sig. \_\_\_\_\_<sup>2</sup>
5. sono stati effettuati interventi formativi sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti della banca dati "Pane e internet" al personale per il quale si richiede l'accesso;
6. sono state adottate le misure minime e idonee di sicurezza di cui agli artt. 31 e 33 e ss del Codice per la protezione dei dati personali;
7. di aver preso visione e di accettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione cui si intende aderire, ivi integralmente richiamati

Luogo, data

Il legale rappresentante/Dirigente  
 funzionalmente competente<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Questa clausola deve essere riportata nei casi indicati all'ultimo capoverso dell'art. 5 dello Schema di Convenzione di accesso alla banca dati "Pane e Internet"

<sup>2</sup>Indicare il nominativo del referente tecnico che la Regione Emilia-Romagna potrà contattare nei casi di attivazione delle verifiche di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione.

<sup>3</sup> Questo documento deve essere firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata



## ALLEGATO C)

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE D'ACCESSO ALLA BANCA DATI PANE E INTERNET</b>	
<b>Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11</b>	Sviluppo regionale della società dell'informazione
<b>Legge n. 241/90</b>	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Articolo 15 - Accordi tra pubbliche amministrazioni Articoli 22 e ss - in materia di accesso a documentazione amministrativa
<b>D.P.R. n. 445/2000</b>	<b>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</b> Art. 43 - Accertamenti d'ufficio Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni Articolo 46 bis - Acquisizione d'ufficio di informazioni Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà Articolo 71 - Modalità dei controlli. Articolo 72 - Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli
<b>D.Lgs. n. 196/2003</b>	<b>Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.</b> Articolo 4 - Definizioni. Articolo 13 - Informativa Articolo 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici Articolo 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari Articolo 20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili Articolo 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari Articolo 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari Articolo 28 - Titolare del trattamento Articolo 29 - Responsabile del trattamento Articolo 30 - Incaricati del trattamento Articolo 31 - Obblighi di sicurezza. Articolo 33 - Misure minime Articolo 34 - Trattamenti con strumenti elettronici Articolo 35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici All. B) - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
<b>D.Lgs. n. 82/2005</b>	<b>Codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.</b> Articolo 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione Articolo 24 - Firma digitale Articolo 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni Articolo 58 - Modalità della fruibilità del dato Articolo 75 - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività Articolo - 81. Ruolo DigitPA
<b>Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015</b>	
<b>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1391 del 27 luglio 2011 "Linee Guida del Piano telematico 2011-2014"</b>	
<b>Delibera di Giunta n. 340 del 17 Marzo 2014: "Approvazione delle Linee di Sviluppo di Pane e Internet 2014-2017 - verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini- e del relativo protocollo d'Intesa"</b>	
<b>Protocollo d'Intesa sottoscritto il 31 marzo 2014 della Regione e da 24 stakeholder</b>	
<b>Deliberazione di Giunta regionale n. 792 del 9 giugno 2014 "Approvazione del Programma operativo 2014 al Piano telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2014".</b>	

**Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 24 febbraio 2016 “Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004. (Proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2016, n. 42). (Prot. DOC/2016/0000136 del 25/02/2016)**



<b>GLOSSARIO</b>	
<b>Fruibilita' di un dato</b>	la possibilita' di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione
<b>Titolare</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
<b>Responsabile</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
<b>Interessato</b>	la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
<b>Dato personale</b>	qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
<b>Trattamento</b>	qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati
<b>Soggetto fruitore</b>	Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che intendono accedere al SILER.
<b>PEC</b>	sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
<b>Firma digitale:</b>	un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
<b>Identificazione informatica:</b>	la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.
<b>Banca di dati</b>	qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
<b>Misure minime di sicurezza</b>	il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.
<b>Credenziali di autenticazione</b>	i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica

## **Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs. 196/2003**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Provincia in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali raccolti in esecuzione della "Convenzione per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna" (di seguito anche "Convenzione"), di cui la presente informativa è da intendersi parte integrante.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei dati personali viene effettuata per mezzo dell'Istanza di adesione (Allegato n. 2 della Convenzione), trasmessa dal Soggetto Fruitore alla Provincia.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la finalità di dare esecuzione alla "Convenzione per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna" e, specificatamente, di effettuare le verifiche di cui all'art. 11 della stessa Convenzione.

Per garantire l'efficienza del servizio i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento") e, quindi, dare esecuzione alla Convenzione.

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio \_\_\_\_\_ della Provincia, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Provincia, previa designazione di queste quali Responsabili del trattamento.

### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_. La Provincia ha designato quale Responsabile del trattamento, il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Provincia, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (Italia):  
telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/751

data 10/05/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

omissis

---

L'assessore Segretario: Corsini Andrea

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza